



# CITTÀ DI RIVOLI

*Città di Rivoli*  
Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300  
[comune.rivoli.to@legalmail.it](mailto:comune.rivoli.to@legalmail.it)  
P.IVA 00529840019

SERVIZIO POLIZIA LOCALE  
COMANDO DI POLIZIA LOCALE

**ORDINANZA N. 383 / 2021**

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE EX ART. 50, COMMA 5,  
DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 - OBBLIGO DI INDOSSARE I  
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE AEREE ALL'APERTO.**

## IL SINDACO

Visti:

- i provvedimenti del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e seguenti, fino al Decreto Legge del 23 luglio 2021 n. 105 con i quali è stato dichiarato e prorogato fino al 31 dicembre 2021, sul territorio nazionale, lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in Legge n. 35 del 22 maggio 2020;
- il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in Legge n. 74 del 14 luglio 2020;
- il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”, convertito in Legge n. 124 del 25 settembre 2020;
- il Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, convertito in Legge n. 159 del 27 novembre 2020;

- il Decreto Legge n. 2 del 14 gennaio 2021 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”, convertito in Legge n. 29 del 12 marzo 2021;
- il Decreto Legge n. 44 del 1 aprile 2021 recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici” convertito in Legge n. 76 del 28 maggio 2021;
- il Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021 recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19” convertito in Legge n. 87 del 17 giugno 2021;
- il Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” convertito in Legge n. 126 del 16 settembre 2021;
- il Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID- 19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale” convertito in Legge n. 133 del 24 settembre 2021;
- il Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” convertito in Legge n. 165 del 19 novembre 2021;
- i DPCM del 13 ottobre 2020, 18 ottobre 2020, 24 ottobre 2020, 3 novembre 2020, 14 gennaio 2021, 2 marzo 2021, 12 ottobre 2021;
- le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte in tema di Misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19;

Considerato che l’evolversi della situazione epidemiologica continua a destare preoccupazione e richiede interventi che consentano di rallentare il diffondersi della pandemia anche con misure straordinarie, ulteriori rispetto a quelle già previste dalle attuali norme in essere;

Valutato che:

- a partire dai prossimi giorni e fino alla conclusione delle festività, in alcuni luoghi della città si verificherà un afflusso notevole di persone per ragioni legate ai consueti acquisti natalizi, attratte dalla caratteristica vivacità della città nel periodo natalizio e dalle manifestazioni organizzate per il medesimo periodo;
- le caratteristiche dei luoghi e le circostanze di fatto non consentiranno di garantire in modo continuativo il distanziamento da persone non conviventi e quindi si rende necessario, al fine di tutelare la salute delle persone, utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie per ostacolare la propagazione virus;

Ritenuto necessario adottare misure a tutela dell’incolumità e della salute pubblica;

Visti:

- l' art. 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 32 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978;
- il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 convertito in Legge n. 35 del 22 maggio 2020;
- il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 convertito in Legge n. 74 del 14 luglio 2020;
- il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020 convertito in Legge n. 124 del 25 settembre 2020;
- il Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020 convertito in Legge n. 159 del 27 novembre 2020;
- il Decreto Legge n. 2 del 14 gennaio 2021, convertito in Legge n. 29 del 12 marzo 2021;
- il Decreto Legge n. 44 del 1 aprile 2021, convertito in Legge n. 76 del 28 maggio 2021;
- il Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021, convertito in Legge n. 87 del 17 giugno 2021;
- il Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021 convertito in Legge n. 126 del 16 settembre 2021;
- il Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021 convertito in Legge n. 133 del 24 settembre 2021;
- il Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021 convertito in Legge n. 165 del 19 novembre 2021;
- il Decreto Legge n. 172 del 26 novembre 2021.

Ritenuto necessario assumere misure preventive atte a ridurre i rischi per la salute pubblica e ad evitare gli eventuali disordini in caso di mera applicazione delle misure repressive per il mancato rispetto della normativa anti- Covid-19;

Dato atto che i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 dell'art. 54 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono stati preventivamente comunicati al Prefetto, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

Considerato che ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sussistono ragioni di impedimento alla preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire per le particolari esigenze di celerità del procedimento;

Ritenuta la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di ordinanza contingibile ed urgente; contingibile, per la straordinarietà che delinea la situazione; urgente, per la necessità nel caso di specie di dare immediata tutela all'interesse della salute dei cittadini; per le motivazioni espresse in premessa, in relazione all'urgente necessità di prevenire situazioni che favoriscano la diffusione del contagio epidemiologico da COVID-19 con conseguente grave rischio per la salute pubblica: a decorrere dalla data di pubblicazione della presente e fino al 15 gennaio 2022, con possibilità di reiterazione e di modificazione in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica,

## ORDINA

DAL GIORNO MERCOLEDÌ 8 DICEMBRE 2021 AL GIORNO SABATO 15 GENNAIO 2022, SALVO PROROGHE, L'OBBLIGO DI INDOSSARE CORRETTAMENTE ALL'APERTO I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE NEI SEGUENTI LUOGHI:

1. nei MERCATI RIONALI cittadini, ordinari e straordinari, negli orari di vendita al pubblico, anche prolungati in occasione del periodo natalizio
2. in ogni ALTRA AREA DI AFFLUENZA del territorio ed in particolare in via Fratelli Piol, piazza Martiri della Libertà, piazza Principe Eugenio, via Rombò, corso Susa tra corso Francia e corso Torino, corso Francia tra corso Susa e via Napoleone Leumann

Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie, ai sensi dell'art. 1 c. 3 del DPCM 2/3/2021 e successive proroghe:

- a. i bambini di età inferiore ai sei anni;
- b. le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina;
- c. i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, purché mantengano la prevista distanza interpersonale con le altre persone.

## AVVISA CHE

La violazione delle disposizioni della presente Ordinanza comporta, salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n.19, convertito con modifiche con Legge 22 maggio 2020, n. 35. Il personale della Polizia Locale di Rivoli e delle Forze di Polizia è incaricato del controllo sull'ottemperanza della presente ordinanza.

## DISPONE CHE

la presente Ordinanza sia affissa all'Albo Pretorio e pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni;

## INFORMA CHE

Per l'annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine di decadenza di sessanta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 29 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

## DISPONE ALTRESI'

La trasmissione della presente ordinanza a:

- Sig. Prefetto;
- Sig. Questore;
- Sig. Comandante provinciale dei Carabinieri;
- Sig. Comandante provinciale della Guardia di Finanza;
- Sig. Comandante Polizia Locale.

Li, 06/12/2021

IL SINDACO  
TRAGAIOLI ANDREA  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)